

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCIONTI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, NATTA, BERLINGUER LUIGI,
SERONI, LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO, ILLUMINATI, PICCIOTTO,
LOPERFIDO, TEDESCHI, DI LORENZO**

Presentata il 27 gennaio 1966

**Provvidenze a favore delle scuole per l'infanzia dai tre ai cinque anni
gestite dai comuni e dalle provincie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 luglio 1962, n. 1073, che predispone una serie di provvidenze per la scuola da utilizzarsi nel triennio giugno 1962-giugno 1965, e la legge successiva 13 luglio 1965, n. 874, che prolunga tali provvidenze a tutto il 31 dicembre 1965 stanziando delle somme per la scuola materna statale.

È noto che l'articolo 31 della legge n. 1073 stanziava per la gestione e la istituzione di scuole materne statali lire 1.050 milioni per l'anno scolastico 1962-1963, lire 1.400 milioni per lo anno scolastico 1963-1964 e lire 1.700 milioni per il 1964-1965. A sua volta l'articolo 14 della medesima legge stanziava, per l'edilizia delle scuole materne statali, una somma di lire 700 milioni per ciascuno dei due anni scolastici 1962-1963 e 1963-1964 e lire 800 milioni per l'anno scolastico 1964-1965 con l'aggiunta di lire 1.000 milioni da prelevarsi sui fondi stanziati dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, che ha per oggetto l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

In sostanza la legge n. 1073 stanziava per il triennio 1962-1965 lire 4.150 milioni per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e lire 3.200 milioni (2.200 più 1.000) per l'edilizia delle stesse scuole. Un totale di lire 7 mila 350 milioni da utilizzarsi per lo sviluppo della scuola materna statale.

L'articolo 53 della stessa legge n. 1073 stabilisce inoltre, all'ultimo comma, che tutti gli stanziamenti previsti dalla stessa legge e non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme e ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

La successiva legge 13 luglio 1965, n. 874, per lo sviluppo della scuola per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1965 (che è sostanzialmente una legge di proroga semestrale della legge n. 1073) predispone per l'edilizia, per l'istituzione e per la gestione di scuole materne statali lo stanziamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dalla legge

n. 1073 per l'anno scolastico 1964-1965. Cioè, vengono destinati a questo fine lire 1.605 milioni (lire 730 milioni per l'edilizia delle scuole materne statali e lire 875 milioni per l'istituzione e la gestione delle stesse scuole).

Riepilogando sono state stanziare per lo sviluppo della scuola materna statale con la legge n. 1073 del 1962 e con quella successiva di proroga n. 874 del 1965:

lire 3.930 milioni per l'edilizia delle scuole materne statali;

lire 5.075 milioni per l'istituzione e la gestione delle stesse scuole. In totale dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1965 una somma di lire 8.975 milioni.

Poiché queste somme sono rimaste inutilizzate stante la inesistenza di scuole materne statali ed i ritardi frapposti nella presentazione di un disegno di legge istitutivo di questa scuola. E poiché il voto della Camera del 20 gennaio 1966 ha respinto il disegno di legge governativo n. 1897 ci troviamo in una situazione che non ha bisogno di particolare sottolineazione per quanto si riferisce alla disattesa volontà del legislatore.

Infatti mentre in esecuzione della legge n. 1073 del 1962 e di quella n. 874 del 1965 le scuole materne, classificate come scuole non statali, hanno ricevuto i contributi che queste leggi prevedevano e che nei loro confronti, come è noto, assommano a ben lire 18.550 milioni (rapporto di uno alle scuole statali e due alle scuole non statali) tuttavia alle scuole materne comunali non è stato assegnato più del 25 per cento della somma destinata alle scuole materne non statali e nulla è stato assegnato alle scuole materne statali. Si è venuta così a determinare una situazione di privilegio ingiustificato nei confronti delle scuole materne private che va ben al di là dalla stessa posizione di favore prevista dal legislatore con le due leggi n. 1073 e n. 874.

Ora, ci sembra, anche in ordine ai numerosi suggerimenti provenienti dai più diversi settori e che sono emersi nel corso del recente dibattito alla Camera sulla istituzione della scuola materna statale, che si debba fare giustizia nei confronti della scuola pubblica.

Per queste ragioni noi proponiamo che le somme stanziare dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874, per l'edilizia, l'istituzione e la gestione delle scuole materne statali vengano attribuite ai comuni e alle provincie con decorrenza immediata.

Né si obietti che si tratta di destinazione diversa. In primo luogo queste somme, come indicato nelle succitate leggi e come ripreso

esplicitamente dall'articolo 1 della presente proposta di legge, dovranno mantenere la loro destinazione, voluta dal legislatore e analiticamente suddivisa tra edilizia per le scuole materne, istituzione e gestione delle stesse scuole. In secondo luogo queste somme erano destinate alla scuola gestita dallo Stato, cioè alla scuola pubblica e i comuni e le provincie non sono qualcosa di diverso, ma sono articolazioni dello Stato o modi attraverso i quali lo Stato si ripartisce (articolo 117 della Costituzione).

Oggi i comuni e le provincie, ma specialmente i comuni, gestiscono in condizioni di gravi difficoltà finanziarie numerose scuole per l'infanzia. Alla data del 16 gennaio 1962, secondo la Commissione d'indagine vi erano, in Italia, 2.567 scuole per l'infanzia comunali e 38 scuole provinciali. Delle 2.567 scuole per l'infanzia comunali 1.418 si trovavano nel nord (ed è ancora un numero insufficiente) mentre soltanto 537 erano situate nel centro. 596 nel sud e 191 nelle isole.

L'utilizzazione delle somme di cui alle leggi n. 1073 e n. 874 renderà possibile la rapida istituzione di nuove scuole comunali e provinciali per l'infanzia e l'ammodernamento, nelle strutture edilizie e nelle attrezzature, di quelle esistenti. Tenendo conto che oggi su circa 2.500.000 bambini, in età dai tre ai cinque anni, soltanto il 47 per cento frequenta la scuola per l'infanzia si renderà possibile uno sviluppo della scuola pubblica quale era nell'animo del legislatore quando stanziava le somme sopra citate per lo sviluppo della scuola materna statale.

Poche note di chiarimento sui singoli articoli.

L'articolo 1 indica le somme da destinarsi alla scuola per l'infanzia dei comuni e delle provincie e il loro reperimento negli articoli 14 e 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e nell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, numero 874, facendone salva la destinazione ai fini della ripartizione tra edilizia scolastica, istituzione e gestione di scuole per l'infanzia. Naturalmente queste somme sono da considerarsi aggiuntive dei contributi dati ai comuni e alle provincie.

L'articolo 2 stabilisce che nella distribuzione delle somme si debba tener conto delle richieste dei comuni e delle provincie con particolare riferimento agli enti locali del Mezzogiorno e delle Isole e ai comuni di accelerata urbanizzazione.

L'articolo 3 estende i contributi che lo Stato attualmente versa ai comuni, in base all'articolo 7 della legge 16 settembre 1960,

n. 1014, anche alle spese dei comuni per le scuole materne. Come è noto l'articolo 7 della citata legge prevede un contributo annuale dello Stato per le spese dei comuni in direzione della pubblica istruzione.

L'articolo 4 stabilisce un principio largamente sentito da parte di tutte le amministrazioni comunali e la cui incertezza determina, sovente, situazioni incresciose di vessazione e di discriminazioni da parte delle autorità tutorie. Così, si stabilisce, a chiare lettere, che le spese dei comuni e delle provincie per la edilizia, la istituzione e la gestione delle scuole per l'infanzia dai tre ai cinque anni sono spese obbligatorie.

L'articolo 5 prevede che il Bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione pubblici l'elenco dei comuni e delle provincie che hanno usufruito del contributo in esecuzione della presente legge.

Infine, con l'articolo 6 viene posta come data di entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* in maniera da rendere l'espletamento di tutte le determinazioni il più rapido possibile e giungere alla utilizzazione di questa somma di lire 8.975 milioni, rimasta tanto a lungo inutilizzata, mentre gravissimi ed urgenti sono i bisogni della scuola pubblica per l'infanzia.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge costituisce un atto di giustizia nei confronti dei comuni e delle provincie e, al tempo stesso, l'unico modo possibile per utilizzare immediatamente le somme stanziato dalle leggi n. 1073 e n. 874 per le scuole materne statali e rimaste inutilizzate.

Con questo spirito e con questo intendimento noi abbiamo redatto il presente progetto di legge che sottoponiamo alla vostra considerazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le somme di cui agli articoli 14 e 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, destinate rispettivamente, all'edilizia e alla istituzione e gestione di scuole materne statali sono devolute ai comuni ed alle provincie, in aggiunta alle somme già indicate nelle citate leggi ai fini dello sviluppo della scuola pubblica per l'infanzia dai tre ai cinque anni e con la medesima destinazione.

Per la costruzione di edifici da destinarsi alle scuole comunali e provinciali per l'infanzia è autorizzata la utilizzazione, da parte degli enti locali di cui al comma precedente della somma indicata al secondo comma dell'articolo 14 della medesima legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Sono devolute, altresì, ai comuni e alle provincie, con la medesima destinazione, le somme indicate dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per lo sviluppo della scuola per l'infanzia e aventi per destinazione l'edilizia, l'istituzione e la gestione di scuole materne statali.

ART. 2.

Nella destinazione delle somme di cui all'articolo precedente si terrà conto delle richieste dei comuni e delle provincie con par-

ticolare riferimento alle zone del Mezzogiorno e delle isole nonché alle città di accelerata urbanizzazione.

ART. 3.

I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono estesi anche alle spese dei comuni per le scuole per l'infanzia.

ART. 4.

Le spese per le scuole per l'infanzia dai tre ai cinque anni dei comuni e delle provincie sono obbligatorie.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione pubblicherà entro un anno, sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, l'elenco dei comuni e delle provincie che hanno usufruito del contributo in esecuzione della presente legge e le relative somme concesse.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.